



STATUTI
DELL'ORGANISMO DI AUTODISCIPLINA DEI FIDUCIARI DEL
CANTONE TICINO (OAD FCT)

I. NOME, FORMA GIURIDICA, DURATA, SEDE E SCOPO

Art. 1
Nome, durata e sede

Con la denominazione "Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT)" in seguito OAD FCT, è costituita un'Associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del CCS di durata illimitata e con sede a Lugano.

Art. 2
Scopo

Lo scopo è di costituire una Associazione che si occupi di:

- a) disciplinare il rispetto da parte dei suoi associati delle norme vigenti in materia di riciclaggio di denaro ai sensi della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario, in seguito LRD;
- b) Il rispetto di norme deontologiche e di comportamento per l'esercizio della professione definite in specifiche direttive.

² Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione può costituire, collaborare, partecipare e/o finanziare altre associazioni o entità giuridiche che hanno lo scopo di sorvegliare le attività di intermediario finanziario (tra le quali la gestione di patrimoni, l'esecuzione di mandati di trustee, la consulenza in investimenti, eccetera) in Svizzera.

Art. 3

L'Associazione è aconfessionale, apolitica e senza scopo di lucro.

II. MEMBRI, REGISTRO DEI MEMBRI, AMMISSIONI, DIMISSIONI

Art. 4 Requisiti formali dei membri

¹ Possono essere membri dell'OAD FCT le persone iscritte all'albo dei fiduciari del Cantone Ticino, così come le persone giuridiche nel cui organo amministrativo o nella cui direzione, quali risultano al Registro di Commercio, sia presente almeno una persona iscritta all'albo dei fiduciari del Cantone Ticino e riconosciute dall'autorità cantonale abilitate a ricoprire il ruolo di fiduciario responsabile.

² Possono essere membri dell'OAD FCT persone fisiche e/o giuridiche attive nell'intermediazione finanziaria e che per legge non necessitano della patente di fiduciario cantonale, alla condizione che la loro attività venga svolta nella Svizzera Italiana.

³ Modifiche alle condizioni di iscrizione all'albo dei fiduciari del Cantone Ticino vengono comunicate alla FINMA.

Art. 4 bis Requisiti materiali dei membri

Il richiedente, rispettivamente l'affiliato, deve inoltre:

- a) disporre di una organizzazione aziendale in grado di garantire il rispetto in ogni tempo degli obblighi previsti dalla LRD, dalle relative ordinanze nonché dagli statuti e regolamenti dell'associazione;
- b) godere di una buona reputazione e offrire la garanzia di una attività irreprensibile.

Art. 4 ter Azionisti e collaboratori LRD

Unitamente al responsabile LRD della struttura, anche i suoi azionisti con una quota superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, tutti i dipendenti attivi nell'intermediazione finanziaria ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 ROAD, nonché le persone incaricate della sua amministrazione e gestione devono adempiere in permanenza ai requisiti di cui al precedente art. 4 bis lett. b).

Art. 4 quater affiliati speciali

Vengono definiti "affiliati speciali" i membri che sottostanno a specifiche direttive e norme.

Art. 5 Operazioni a titolo professionale

Per determinare se un'attività o delle operazioni soggette alla LRD sono svolte a titolo professionale ai sensi del precedente art. 4, si applicano i criteri stabiliti dall'Ordinanza sul riciclaggio di denaro denominata ORD (RS 955.01), e dalle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6
Ammissione dei
candidati

L'ammissione dei candidati membri è subordinata al possesso delle qualifiche di cui all'art. 4, 4bis e 4ter ed all'assunzione dell'impegno, contenuto nel modulo di affiliazione di cui al successivo art. 9, ad osservare gli obblighi previsti dai presenti Statuti, dai Regolamenti, dalle Direttive e dagli altri documenti emanati dall'OAD FCT ed in particolare dal Regolamento dell'OAD FCT (in seguito ROAD) che, tra l'altro, fissa:

le condizioni di ammissione ed esclusione degli intermediari finanziari;

- a) le modalità di esecuzione dei controlli volti ad accertare che siano rispettati gli obblighi di diligenza e comunicazione;
- b) le sanzioni appropriate alle differenti infrazioni.

Art. 7
Registro dei membri

¹ Un registro dei membri è tenuto dall'OAD FCT.

² Esso contiene l'elenco di tutti i membri, dei membri estromessi, dei membri dimissionari e degli intermediari finanziari ai quali è stata rifiutata l'affiliazione.

³ L'OAD FCT può incaricare e delegare, sotto la sua responsabilità, a terzi i lavori amministrativi relativi alla tenuta del registro.

III. OBBLIGHI DEI MEMBRI

Art. 8
Obblighi dei membri

I membri si obbligano a rispettare la LRD e le relative ordinanze, il Codice Penale Svizzero, i presenti Statuti, i regolamenti, le Direttive e le altre disposizioni emanati dall'OAD FCT.

IV. AMMISSIONI E DIMISSIONI

Art. 9
Modalità di affiliazione

¹ Il candidato che sia in possesso delle qualifiche di cui al precedente art. 4 deve presentare richiesta scritta di affiliazione al Comitato Direttivo dell'OAD FCT, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo fornito dallo stesso, indicandovi tutti i dati richiesti dalla LRD, dai Regolamenti, dalle Direttive e dalle altre disposizioni dell'OAD FCT.

² Il Comitato Direttivo può rifiutare l'affiliazione di un candidato motivando la decisione. In particolare, i motivi di esclusione previsti dal successivo art. 11 cpv. 1 lettere b) e c) possono essere validamente invocati dal Comitato Direttivo dell'OAD FCT per rifiutare l'affiliazione di un candidato. I candidati non hanno alcun diritto ad essere affiliati all'OAD FCT. L'OAD FCT comunica alla FINMA i casi di rifiuto della richiesta di affiliazione.

Art. 9 bis
Ritiro della domanda di
affiliazione

¹ Il candidato può ritirare la propria richiesta di affiliazione prima che il Comitato Direttivo dell'OAD FCT renda nota la sua decisione in merito, presentando allo stesso Comitato una richiesta scritta.

² Il ritiro della richiesta di affiliazione non dispensa il candidato dal pagamento della tassa d'affiliazione né gli dà il diritto di richiederne il rimborso se l'avesse già versata.

³ L'OAD FCT comunica alla FINMA i casi di ritiro della richiesta di affiliazione.

Art. 10
Disdetta
dell'affiliazione da
parte dei membri

¹ I membri dell'OAD FCT possono disdire la propria affiliazione in qualsiasi momento in forma scritta. Fatto salvo quanto previsto ai due capoversi seguenti, la disdetta avrà effetto per la fine dell'anno civile nel quale la disdetta viene comunicata purché il preavviso sia stato di almeno un mese.

La presente disposizione vale, fra l'altro, anche per i membri che disdicono la propria affiliazione perché intendono aderire ad altro organismo di autodisciplina o richiedere alla FINMA l'autorizzazione per l'esercizio della loro attività ai sensi dell'art. 14 della LRD.

² I membri che disdicono la propria affiliazione durante l'anno civile poiché cessano l'esercizio a titolo professionale di attività soggette alla LRD sottostanno ad una verifica speciale atta ad accertare questo stato di fatto. La disdetta avrà effetto a partire dalla data di consegna del rapporto.

³ I membri che disdicono la propria affiliazione poiché hanno chiesto la cancellazione dal Registro di Commercio, devono, successivamente alla disdetta, comunicare in forma scritta al Comitato Direttivo dell'OAD FCT la data di cancellazione. La disdetta avrà effetto a partire dal giorno di pubblicazione sul Foglio Ufficiale dell'avvenuta cancellazione.

⁴ Il comitato direttivo può, in casi particolari, concedere la facoltà di dimissionare anche al di fuori di quanto previsto dai cpv. 1 a 3.

⁵ L'OAD FCT informerà la FINMA di tutti i casi di disdetta.

Art. 11
Esclusione dei membri

¹ Il Comitato Direttivo ha il potere di decidere l'esclusione di un membro o di un suo collaboratore iscritto nei seguenti casi:

- a) gravi o ripetute infrazioni alle disposizioni dei presenti Statuti, dei Regolamenti, delle Direttive e delle altre disposizioni emanati dall'OAD FCT;
- b) condotta professionale che comprometta gravemente la reputazione del membro in questione e sia lesiva della dignità della professione (ad esempio: violazione del segreto professionale, concorrenza sleale verso altri membri o colleghi, danneggiamento intenzionale della reputazione e dell'attività professionale di altri membri o colleghi, diffusione di informazioni false o che possono indurre in errore il pubblico);
- c) gravi e/o ripetute infrazioni alle disposizioni di legge relative al riciclaggio di denaro ed in particolare della LRD;
- d) gravi e/o ripetute infrazioni alle norme di comportamento e/o deontologiche;
- e) perdita delle caratteristiche di cui al precedente art. 4.

² Il Comitato Direttivo ha inoltre la facoltà di escludere dall'OAD FCT i membri morosi nel pagamento delle quote sociali e/o di altre somme dovute all'OAD FCT purché siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di scadenza del debito e siano stati inviati loro almeno due richiami scritti. I fiduciari responsabili LRD degli affiliati sono personalmente responsabili del pagamento dei debiti sociali purché essi siano maturati durante il loro mandato. Fanno stato la data di iscrizione e di stralcio nella banca dati OAD.

³ La decisione di esclusione spetta in ogni caso al Comitato Direttivo dell'OAD FCT.

Art. 12
Riammissione dei
membri

¹ Chi è stato escluso dall'OAD FCT può essere riammesso dietro sua istanza motivata al Comitato Direttivo, qualora siano venuti meno i motivi che ne hanno determinato l'esclusione.

² La richiesta di riammissione è soggetta a tassa

Art. 13
Sospensione dei
membri

¹ Il Comitato Direttivo può sospendere a titolo cautelativo il membro che è oggetto di accertamenti da parte delle autorità inquirenti amministrative o penali. Tale provvedimento può essere adottato dal Comitato Direttivo solo se a carico del membro in questione vi sono fondati indizi di gravi

violazioni della LRD e/o del Codice Penale Svizzero.

² Il Comitato Direttivo deve comunque sospendere un membro se l'Autorità cantonale di vigilanza sull'attività dei fiduciari ne ha già deciso la sospensione dall'esercizio dell'attività di fiduciario. Nel caso in cui il provvedimento di sospensione dell'Autorità cantonale di vigilanza colpisca un fiduciario presente nell'organo amministrativo o nella direzione di un membro, il Comitato Direttivo deve sospendere il fiduciario in questione.

³ Per tutto il tempo di durata della sospensione, il membro sospeso non potrà disdire la propria affiliazione all'OAD FCT, né richiedere l'affiliazione ad altro organismo di autodisciplina o l'autorizzazione alla FINMA ad esercitare la propria attività. Non potrà neppure cambiare ditta o ragione sociale né procedere ad operazioni straordinarie quali, ad esempio, il trasferimento di sede, la modifica sostanziale dell'oggetto sociale, la fusione con altra azienda e la cessione totale o parziale dell'attività.

V. ORGANI

Art. 14 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Tribunale Arbitrale;

Assemblea Generale dei Soci

Art. 15 Convocazione dell'Assemblea ordinaria

¹ L'Assemblea Generale ordinaria dei soci comprende tutti i membri dell'OAD FCT e si riunisce almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della riunione, dovrà essere portata a conoscenza degli affiliati almeno 10 giorni prima della data prevista per la tenuta dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una prima ed una seconda convocazione; l'orario fissato per la seconda convocazione dovrà essere posteriore di almeno trenta minuti a quello indicato per la prima.

² Ogni membro può conferire ad altro membro la procura a rappresentarlo in assemblea.

Art. 16
Organo di
pubblicazione

Organi ufficiali per le pubblicazioni è il Foglio Ufficiale del Cantone Ticino (FUCT)

Art. 16 bis
Organo di
comunicazione agli
affiliati

Organo ufficiale delle comunicazioni agli affiliati è il sito Internet dell'associazione (www.oadfct.ch), sul quale vengono pure pubblicati gli statuti i regolamenti e le direttive così come ogni altra comunicazione utile.

Art. 17
Convocazione di
un'Assemblea
straordinaria

¹ Il Comitato Direttivo può convocare in ogni momento di propria iniziativa l'Assemblea Generale in seduta straordinaria. Dovrà inoltre convocarla se così richiesto in forma scritta da un numero di membri che costituisca almeno un quinto del totale. La convocazione dovrà essere portata a conoscenza dei membri almeno dieci giorni prima della data prevista per la tenuta dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una prima ed una seconda convocazione; l'orario fissato per la seconda convocazione dovrà essere posteriore di almeno trenta minuti a quello indicato per la prima.

²Ogni membro può conferire ad altro membro la procura a rappresentarlo in assemblea.

Art. 18
Competenze
dell'Assemblea

¹ Sono di competenza dell'Assemblea Generale dei soci:

- a) la nomina del Presidente e degli altri membri del Comitato Direttivo;
- b) la nomina dei membri del Tribunale Arbitrale e l'approvazione del suo Regolamento;
- c) l'approvazione del rapporto del Comitato Direttivo con relativo scarico e l'approvazione dei conti;
- d) l'approvazione del Regolamento Tariffario ed in particolare la determinazione dell'ammontare della tassa di affiliazione, della tassa annua e degli altri compensi e contributi previsti dai presenti Statuti, salvo quando sia espressamente prevista la competenza del Comitato Direttivo, nonché degli emolumenti ai membri del Comitato Direttivo e del Tribunale Arbitrale e delle eventuali commissioni speciali; l'Assemblea Generale dei soci nel fissare l'ammontare delle entrate sopra indicate deve attenersi al principio della copertura dei costi come enunciato al successivo art. 35;
- e) l'approvazione e la modifica degli Statuti; resta in ogni caso riservato l'obbligo che gli Statuti siano conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia di lotta al riciclaggio di denaro ed al finanziamento

Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino

del terrorismo nel settore finanziario; pertanto le eventuali modifiche concernenti disposizioni degli Statuti che hanno a che fare con la LRD e con le relative norme di attuazione devono essere preventivamente autorizzate dalla FINMA;

- f) la revoca del Comitato Direttivo;
- g) lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente destinazione del patrimonio sociale.

² In casi particolari l'Assemblea può deliberare su oggetti non debitamente preannunciati.

Art. 19 Quorum

¹ L'assemblea può validamente deliberare in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati.

Art. 20 Votazioni e decisioni

¹ Le votazioni avvengono per alzata di mano e le decisioni richiedono la maggioranza semplice dei membri presenti e rappresentati, a meno che i presenti Statuti non prevedano una maggioranza qualificata. Qualora un terzo dei presenti lo richieda si potrà procedere per determinate decisioni o nomine a votazione con scrutinio segreto.

Comitato Direttivo

Art. 21 Composizione del Comitato Direttivo

¹ Il Comitato Direttivo è composto da tre a otto membri. Almeno la metà dei membri di comitato non devono essere membri dell'OAD FCT. Tutti i membri del comitato devono garantire e godere di una sufficiente indipendenza. Il Comitato Direttivo ripartisce fra i propri membri gli incarichi necessari a svolgere le funzioni che gli sono attribuite con l'eccezione del Presidente che viene nominato dall'Assemblea Generale dei soci. In particolare il Comitato assegna le seguenti cariche:

- a) Vice Presidente
- b) Segretario del Comitato Direttivo
- c) Delegato e responsabile delle inchieste
- d) Delegato e responsabile della formazione e informazione
- e) Delegato e responsabile dei rapporti con la FINMA.
- f) Delegato e responsabile dell'applicazione delle norme di comportamento e deontologiche

² Ad un membro del Comitato Direttivo possono essere assegnate più cariche a condizione che ciò non contrasti con le disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Delega dei compiti	<p>³ I membri del Comitato Direttivo incaricati del segretariato, della formazione e informazione e dello svolgimento di inchieste possono, sotto la loro personale sorveglianza e responsabilità e con l'accordo del Comitato Direttivo, delegare a terzi, anche non membri dell'OAD FCT, lo svolgimento dei compiti di loro competenza.</p>
Art. 22 Durata del mandato e rielezione	<p>I membri del Comitato Direttivo sono eletti per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.</p>
Art. 23 Competenze del Comitato Direttivo	<p>¹ Sono di competenza del Comitato Direttivo tutte quelle funzioni che, in conformità alle disposizioni di legge o statutarie, non sono riservate all'Assemblea Generale dei soci. In particolare, il Comitato Direttivo ha i poteri necessari per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) emanare il regolamento dell'OAD FCT previsto dall'art. 25 LRD;b) emanare il regolamento che disciplina l'attività dello stesso Comitato Direttivo nonché tutti gli altri regolamenti, direttive, circolari interne ed altre disposizioni necessari per il buon funzionamento dell'OAD FCT;c) ammettere, escludere, riammettere e sospendere i membri dell'OAD FCT;d) infliggere agli affiliati le pene convenzionali previste dal successivo art. 32, determinando, in particolare, l'ammontare delle sanzioni pecuniarie; <p>² Il Comitato Direttivo si riunisce secondo le necessità su convocazione del Presidente o del Segretario, di loro iniziativa o su richiesta di almeno due suoi membri.</p>
Art. 24 Delibere del Comitato Direttivo	<p>¹ Il Comitato Direttivo può deliberare solo alla presenza di almeno la metà dei suoi membri.</p> <p>² Esso prende le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.</p>
Art. 25 Rappresentanza nei confronti di terzi	<p>¹ L'OAD FCT è vincolato di fronte a terzi dalla firma abbinata del Presidente e di un membro del Comitato oppure del Vice Presidente e di un membro del Comitato.</p> <p>² Per la corrispondenza relativa alla gestione corrente e le comunicazioni agli affiliati o alla FINMA è sufficiente la firma del Segretario del Comitato Direttivo o del Delegato competente per materia.</p>

Art. 26
Verbale

Delle delibere del Comitato Direttivo viene tenuto un verbale, firmato dal Segretario.

Art. 27
Indennità

¹ I membri del Comitato Direttivo hanno diritto ad essere equamente indennizzati per la loro attività. Le indennità sono fissate nel Regolamento Tariffario.

² Per i membri di Comitato uscenti le indennità di cui al precedente capoverso saranno garantite anche per quelle attività, esercitate dopo l'uscita dal Comitato Direttivo, necessarie nell'ambito delle operazioni di trapasso, alle stesse condizioni dei nuovi membri di Comitato.

Tribunale Arbitrale

Art. 28
Composizione del
Tribunale Arbitrale

Il Tribunale Arbitrale si compone di tre membri effettivi eletti dell'Assemblea Generale dei soci. Essi scelgono nel proprio ambito il Presidente. I membri del Tribunale Arbitrale vengono nominati ogni quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Tribunale Arbitrale non possono essere in pari tempo membri del Comitato Direttivo. Essi possono non essere membri dell'OAD FCT.

Art. 29
Membro supplente

L'assemblea Generale dei soci può nominare, ogni quattro anni, anche un membro supplente il quale sostituisce uno dei membri effettivi in caso di sua ricusa o incompatibilità secondo l'art. 68 CCS.

Art. 30
Motivi di ricorso al
Tribunale Arbitrale

Possono adire il Tribunale Arbitrale i membri dell'OAD FCT ed i candidati che intendono ricorrere contro una decisione del Comitato Direttivo che li concerne direttamente. Le decisioni del Comitato Direttivo devono essere impugnate entro 15 giorni dalla loro notifica.

Art. 31
Indennità

I membri del Tribunale Arbitrale hanno il diritto ad essere adeguatamente retribuiti per la loro attività. La loro retribuzione è decisa dall'Assemblea Generale dei soci e fissata nel Regolamento Tariffario.

VI. SANZIONI

Art. 32
Sanzioni in caso di
violazioni degli obblighi
degli affiliati

¹ Il Comitato Direttivo potrà infliggere delle pene, in seguito designate pene convenzionali, a carico dei membri dell'OAD FCT che violano le norme dei presenti Statuti, dei Regolamenti, delle Direttive e delle altre disposizioni emanati dall'OAD FCT.

² Le pene convenzionali consistono in ammonimenti per i casi più lievi, in sanzioni pecuniarie il cui ammontare massimo è di franchi 100'000.- e nell'esclusione dall'OAD FCT nei casi più gravi.

³ Il Comitato Direttivo può ammonire il membro dell'OAD FCT che sia responsabile di infrazioni di lieve entità senza comminargli alcuna sanzione pecuniaria.

⁴ Il Comitato Direttivo ha la facoltà di determinare l'importo della sanzione pecuniaria in funzione della gravità della violazione riscontrata, ma comunque sempre nel limite sopra indicato.

⁵ Il Comitato Direttivo ha la facoltà di deliberare l'esclusione dall'OAD FCT del membro che si sia reso responsabile di violazioni ripetute o che non abbia ottemperato alle ingiunzioni del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo può comminare una sanzione pecuniaria in luogo dell'esclusione o in aggiunta all'esclusione.

⁶ Il Comitato Direttivo è tenuto a deliberare l'esclusione dall'OAD FCT del membro che abbia violato intenzionalmente l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9 della LRD ed a comminargli inoltre una sanzione pecuniaria. Quando più persone svolgono attività rilevanti ai sensi della LRD nell'ambito della struttura del membro dell'OAD FCT che si è reso colpevole di un'infrazione suscettibile di essere sanzionata con l'esclusione, il Comitato Direttivo, anzi che deliberare l'esclusione del membro, può chiedergli di escludere dalla struttura la persona o le persone che hanno commesso tale infrazione. Il provvedimento dovrà riguardare tanto gli autori diretti dell'infrazione quanto le altre persone che vi hanno contribuito intenzionalmente o per omissione.

⁷ Nei casi descritti nei due capoversi precedenti, il Comitato Direttivo può eccezionalmente non deliberare l'esclusione dall'OAD FCT del membro responsabile delle violazioni ivi menzionate se questo dimostra di potere ristabilire la situazione legale nel termine massimo di trenta giorni contati a partire dal ricevimento dell'intimazione al ripristino da parte dello stesso Comitato Direttivo e garantire per il futuro l'osservanza delle norme.

⁸ Il Comitato Direttivo comunica alla FINMA, secondo le modalità da essa stabilite, tutti i casi di infrazione per i quali ha comminato una sanzione non appena le relative decisioni saranno cresciute in giudicato o al più tardi nel rapporto annuale.

VII. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33
Tasse

Nell'ambito della determinazione delle tasse sociali e dei costi per la formazione, vige il principio della copertura dei costi.

Art. 34

Ogni membro è tenuto a versare all'OAD FCT:

Ammontare delle tasse

- a. una tassa di affiliazione, il cui ammontare è fissato dall'Assemblea Generale dei soci;
- b. una tassa annuale, da fissare ogni anno dall'Assemblea Generale dei soci;
- c. un compenso ricorrente per i corsi di formazione frequentati il cui ammontare è fissato dal Comitato Direttivo e che può essere addebitato ai membri anche da terzi a ciò delegati;
- d. una tassa per il rilascio e la modifica dell'autorizzazione alla formazione interna;
- e. eventuali altre tasse disciplinate da regolamenti, specifiche norme e/o direttive.

Composizione della tassa

La tassa annuale è composta da:

- a. una tassa annuale variabile dipendente dal numero di collaboratori che svolgono un'attività soggetta alla LRD e sono in possesso dell'autorizzazione di fiduciario ai sensi della Legge Ticinese sull'esercizio della professione di fiduciario;
- b. una tassa annuale variabile dipendente dal numero degli altri collaboratori (personale di segretariato escluso) che svolgono una attività soggetta alla LRD;
- c. una eventuale tassa aggiuntiva disciplinata dalle specifiche norme, regolamenti e/o direttive.

L'ammontare delle tasse è fissato nel Regolamento Tariffario

Art. 35
Altri proventi

I proventi risultanti da pubblicazioni edite dall'OAD FCT, vendite di stampati, seminari, manifestazioni ed attività varie promosse dall'OAD FCT, entrano a far parte del patrimonio sociale.

Art. 36
Responsabilità degli affiliati

Gli affiliati non rispondono personalmente degli impegni dell'Associazione.

Art. 37
Durata dell'esercizio L'esercizio contabile annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

VIII. SCIOGLIMENTO

Art. 38
Scioglimento ¹ L'OAD FCT può essere sciolto dall'Assemblea Generale dei soci convocata in seduta straordinaria secondo le disposizioni statutarie. Affinché l'assemblea sia validamente costituita è necessario che siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei membri aventi diritto di voto.

² La maggioranza necessaria per la decisione di scioglimento è di tre quarti dei votanti.

Art. 39
Seconda convocazione Se all'assemblea straordinaria non fossero presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei membri aventi diritto di voto, il Comitato Direttivo potrà indire una votazione per corrispondenza.

Art. 40
Destinazione del patrimonio L'Assemblea Generale dei soci, ove deliberi lo scioglimento dell'OAD FCT, dovrà pure decidere quale sarà la destinazione del patrimonio sociale. Questo potrà essere suddiviso tra i membri dell'OAD FCT che risultino affiliati al momento della delibera, tenuto conto della durata della loro affiliazione, oppure destinato a scopi di pubblica utilità, in particolare a favore di iniziative economiche nel Cantone Ticino.

Art. 41
Diritto al patrimonio Ai membri dell'OAD FCT, ai soci sostenitori, agli ex membri esclusi o che hanno disdetto la loro affiliazione ed ai candidati respinti o sospesi non compete alcun diritto sul patrimonio sociale.

IX. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42
Parti integranti dello Statuto ¹ Sono parte integrante degli Statuti dell'OAD FCT i seguenti regolamenti:

Regolamento Tariffario;
Regolamento del Tribunale Arbitrale.

Regolamenti e direttive emanate dal Comitato direttivo ² Per il resto, conformemente a quanto prevede lo Statuto, il Comitato Direttivo potrà emanare e modificare tutti i Regolamenti e le Direttive necessarie al buon funzionamento dell'Associazione. Gli stessi saranno sottoposti per approvazione alla FINMA per quelle parti attinenti alla LRD e a tutte le norme relative alla sua applicazione.

Art. 43 Ai membri dell'OAD FCT che l'hanno fondato e costituito viene riconosciuto
Soci fondatori dell'OAD il diritto di potersi fregiare del titolo di soci fondatori e di poterlo utilizzare
FCT senza restrizione alcuna.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria dell'11 aprile 2018, e sostituisce lo statuto approvato il 10 giugno 2012 e modificato il 16 aprile 2015. Le modifiche al presente statuto sono state approvate dalla FINMA. Lo statuto entra in vigore il 12 aprile 2018.

Per l'OAD FCT

Massimo Tognola
Presidente

Luca Confalonieri
Segretario di comitato